



ISTITUTO
LUIGI GATTI

Formazione Studi e Documentazione
per l'Artigianato e le Piccole Imprese

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs n°231 del 2001

“Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle personalità giuridiche ...”

00	DELIBERAZIONE DEL __/__/__	ADOZIONE
EDIZIONE	APPROVAZIONE CDA	DESCRIZIONE MODIFICHE

ELENCO DELLE MODIFICHE

EDIZIONE	§§ MODIFICATI	DESCRIZIONE MODIFICHE
00	NESSUNO	PRIMA EMISSIONE

INDICE

PARTE PRIMA

1	INTRODUZIONE	5
1.1	Le finalità della Parte Speciale	5
1.2	I destinatari della Parte Speciale.....	6
1.3	Il sistema delle Responsabilità	6
1.4	Il Sistema di controllo	7
2	IL RISK ASSESSMENT	8
2.1	L'Analisi preliminare	8
2.2	L'individuazione (mappatura) delle "aree di rischio"	11
2.3	L'individuazione dei controlli	12
2.4	I processi sensibili	12
3	LE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SUL MODELLO	14
3.1	Premessa.....	14
3.2	Le attività di vigilanza e controllo	14
3.3	Le attività di Auditing.....	15
3.4	Flussi Informativi verso Organo di Vigilanza	15

PARTE SECONDA

4	REATI COMMESSI ATTRAVERSO EROGAZIONI PUBBLICHE (Art. 24 D.Lgs. 231/01)	17
4.1	Le fattispecie di reato	17
4.2	Le Attività Sensibili individuate e le modalità di controllo	17
4.3	Principi generali di comportamento.....	18
4.4	Controlli e flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza	18
5	REATI COMMESSI CONTRO AL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 25 D.Lgs. n°231/01)	20
5.1	Le Fattispecie di reato	20
5.2	Le attività sensibili individuate.....	21
5.3	Principi Generali di Comportamento	21
5.4	Controlli e flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza	22
6	REATI SOCIETARI (Art. 25 Ter D.Lgs. n°231/01)	24
6.1	Le Fattispecie di reato	24
6.2	Le attività sensibili individuate.....	26
6.3	Principi Generali di Comportamento	26
6.4	Controlli e flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza	27

PARTE TERZA

7	CRIMINALITÀ INFORMATICA (Art. 24-bis D.Lgs. n°231/01)	28
7.1	Le Fattispecie di reato	28
7.2	Le attività sensibili individuate.....	30
7.3	Principi generali di comportamento.....	31
7.4	Controlli e flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza	31

8	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (Art. 25 septies D.Lgs. n°231/01)	32
8.1	Le fattispecie di reato	32
8.2	Le attività sensibili individuate.....	32
8.3	Principi Generali di Comportamento	33
8.4	Controlli e flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza	33
9	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (Art. 25 quinquies D.Lgs 231/01)	34
9.1	Le fattispecie di reato	34
9.2	Le attività sensibili individuate.....	34
9.3	I principi generali di comportamento.....	35
9.4	Controlli e flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza	36
10	INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 377 bis C.P., introdotto con legge N. 116/2009 del 03/08/2009, Art. 4)	37
10.1	Le fattispecie di reato	37
10.2	Le attività sensibili individuate.....	37
10.3	Principi generali di comportamento.....	37
10.4	Controlli e flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza	38

PARTE QUARTA

11	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Art. 24 ter D.Lgs. 231/01)	39
11.1	Le fattispecie di reato	39
12	REATI IN MATERIA DI FALSITÀ DI MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO (Art. 25 bis D.Lgs. 231/01)	40
12.1	Le fattispecie di reato	40
13	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (Art. 25 bis D.Lgs. 231/01)	41
13.1	Le fattispecie di reato	41
14	REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (Art. 25 quater D.Lgs. 231/01)	42
14.1	Le fattispecie di reato	42
15	DELITTI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (Art. 25 quater -1 D.Lgs. 231/01)	44
15.1	Le fattispecie di reato	44
16	REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DI MERCATO (Art. 25 sexies D.Lgs. 231/01)	44
16.1	Le fattispecie di reato	44
17	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (Art. 25 octies D.Lgs. n°231/01 art 648 – bis c.p.)	45
17.1	Le fattispecie di reato	45
18	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (Art. 25 novies D.Lgs. 231/01)	46
18.1	Le fattispecie di reato	46

PARTEPRIMA

1 INTRODUZIONE

1.1 Le finalità della Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello Organizzativo di Gestione e controllo illustra ed approfondisce l'analisi delle attività operative dell'Istituto Luigi Gatti (di seguito Istituto) per alcune categorie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 per i quali sono stati identificati opportuni comportamenti che devono essere posti in essere dai destinatari individuati al § 2.3.della Parte Generale del presente Modello Organizzativo.

Le finalità della presente Parte Speciale sono di:

- identificare, attraverso il risk assessment, le fattispecie di reato giudicate più rilevanti;
- approfondire l'analisi delle macroaree a rischio di reato con l'individuazione delle attività sensibili (processi correlati);
- riprendere e specificare, ove possibile, i principi generali di comportamento del modello, le regole specifiche di condotta per fattispecie di reato;
- identificare i protocolli di controllo implementati dall'Istituto ai fini della prevenzione dei rischi di commissione di reato per le macro tipologie individuate al § 2.3 della Parte Speciale del presente Modello Organizzativo;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti necessari per esercitare le attività di monitoraggio e di verifica della corretta applicazione del Modello Organizzativo in tutte le sue parti.

In particolare, con riferimento alle macroaree a rischio di reato ed alle relative attività sensibili identificate, la Società ha individuato i seguenti principi cardine (derivanti anche dal Codice Etico approvato), che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Istituto. e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni ed i compiti attribuiti e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- specifica autorizzazione per qualsiasi operazione "significativa";
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle macroaree a rischio di reato e delle relative attività sensibili individuate;
- definizione dei processi operativi prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
- tracciabilità delle decisioni e delle scelte operative in termini di caratteristiche e motivazioni e garanzia dell'individuazione di coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;

- implementazione ed attuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- tracciabilità delle attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- garanzia dell'integrità e della completezza dei dati gestiti durante lo scambio delle informazioni fra fasi o processi contigui;
- garanzia della salubrità dei luoghi ove il personale dell'Istituto svolge la propria attività;
- garanzia, quale interesse primario della Società, dell'integrità fisica e della sicurezza delle condizioni di lavoro per tutti i soggetti afferenti alla Società stessa.

I principi sopra descritti appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dall'Istituto, ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, si ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle sensibili.

1.2 I destinatari della Parte Speciale

Il presente modello si applica presso la sede legale, operativa dell'Istituto., nonché in ogni altro luogo ove l'Ente svolga, anche occasionalmente, la propria attività.

Sono destinatari della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 dell'Istituto. e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti dell'Istituto (cosiddetti soggetti apicali);
- i responsabili di funzione ed i dipendenti dell'Istituto (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
- gli amministratori, i dirigenti, i responsabili di funzione ed i dipendenti delle altre società del gruppo che svolgono continuativamente un servizio per conto o nell'interesse della Società stessa nell'ambito delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, (eventuali) agenti e rappresentanti, i consulenti, gli affiliati e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse dell'Istituto;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di scopo, nonché di joint-venture e consociate) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse dell'Istituto.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano il rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse dell'Istituto.

1.3 Il sistema delle Responsabilità

Ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate nel precedente paragrafo, il sistema delle responsabilità interne, oltre che l'identificazione delle figure professionali e dei relativi mansionari redatti in conformità al CCNL applicato in Società, prevede un adeguato sistema di deleghe e procure tagliato sulla struttura organizzativa implementata.

Si intende per **“delega”** qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per **“procura”** il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il Sistema delle Responsabilità individuate dall'Istituto è gestito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre le procure o deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione e/o dal vertice aziendale a determinati soggetti per operare in qualità di apicale dell'Istituto, indipendentemente dal titolo giuridico per cui svolgono tale compito, viene verificato ed aggiornato dall'area Amministrativa.

Sulla base degli incarichi e delle (eventuali) procure conferite a soggetti compresi nell'organigramma dell'Istituto, si è quindi deciso di affidare all'area Amministrativa il compito di effettuare, su base continuativa, verifiche sul rispetto del Modello e sull'adeguatezza dello stesso.

Tali soggetti, adeguatamente formati a riguardo secondo un piano di formazione specificamente inerente il presente modello validato dall'OdV stesso, sono stati individuati nelle persone che abbiano la responsabilità operativa di ciascun processo specifico/asset di business dell'Istituto nel quale sono state riconosciute sussistenti ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati dalla legge.

La loro attività, comunque, non può sostituire quella dell'OdV, che rimane unico soggetto responsabile per l'adempimento di tutti gli obblighi di vigilanza previsti nella Parte Generale del Modello Organizzativo al §3.2. Il coinvolgimento nonché la responsabilizzazione dei citati Responsabili ha come obiettivo quello di realizzare una garanzia più concreta, e perciò più efficace, dell'effettiva attuazione del Modello, in quanto tali soggetti costituiscono strutturalmente un fondamentale anello di congiunzione, operativo e informativo, tra l'OdV e le concrete unità operative nell'ambito delle quali sono stati individuati profili di rischio.

L'attività direzionale svolta nell'Istituto costituisce la miglior possibilità di adempimento dell'obbligo di attuare efficacemente il Modello, dal momento che gli stessi sono i soggetti che meglio possono costituire un effettivo ausilio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza, considerato che essi conoscono, meglio di chiunque altro, l'operatività concreta ed il funzionamento delle attività individuate nelle aree a rischio da loro presidiate.

1.4 Il Sistema di controllo

Le componenti del sistema di controllo sono congeniate in modo da consentire:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni attività;
- documentabilità dei controlli;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

2 IL RISK ASSESMENT

2.1 L'Analisi preliminare

E' stata effettuata un'analisi preliminare di tutta l'attività dell'Istituto volta ad individuare tra le fattispecie prese in considerazione dal Decreto, quelle ipotesi di reato che, seppure in via ipotetica ed astratta, possono configurarsi nella propria realtà.

Con riferimento a ciascuna categoria di reato di cui al Decreto, si evidenziano le fattispecie prese in considerazione e la "ratio" delle eventuali esclusioni.

I reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25)

Con riferimento ai reati contro la P.A. ed il suo patrimonio, si è ritenuto che la maggior parte delle fattispecie siano da considerarsi come reati astrattamente configurabili nelle attività poste in essere dall'Istituto.

Tale dato emerge con maggior vigore sulla base dell'analisi preliminare approfondita attraverso la metodologia delle interviste a soggetti incaricati ad avere rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione nell'esercizio delle loro facoltà.

Agli effetti della legge penale si considerano enti della Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti, privati o di diritto pubblico, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio" di carattere legislativo, giudiziario o amministrativo.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività dell'Istituto, si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione con "funzione pubblica":

- Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane ed i loro consorzi ed associazioni;
- i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni, la Camera, il Senato, l'Agenzia delle entrate ovvero i membri delle authorities, delle amministrazioni sopranazionali, quali ad esempio i componenti della U.E, ecc;
- gli Enti Pubblici non economici (I.N.P.S., I.N.P.D.A.P., ENASARCO, I.N.A.I.L., ISTAT, A.S.L.);
- gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Si ritiene dunque opportuno porre in evidenza come la responsabilità di gestire determinate comunicazioni di particolare importanza dirette agli Enti della Pubblica Amministrazione sia limitata solamente a soggetti aventi la rappresentanza dell'Istituto in tutte le operazioni attinenti lo svolgimento delle attività nei confronti con la Pubblica Amministrazione stessa.

Oltre a tali comunicazioni permangono i rapporti con gli Enti di controllo (es: Agenzia delle Entrate, per quanto concerne gli adempimenti di legge nonché i rapporti con "Enti" incaricati dalla PA per le verifiche circa la rendicontazione dei progetti a finanziamento pubblico.

I Delitti informatici e il trattamento illecito di dati (art. 24 bis)

Con specifico riferimento ai delitti informatici, si ritiene che gli stessi siano tutti astrattamente configurabili nelle attività poste in essere dall'Istituto.

L'analisi preliminare effettuata attraverso la metodologia delle interviste pone in evidenza come gli effetti dell'articolo 24-bis al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23 in merito all'ampliamento della portata della cosiddetta "colpa organizzativa" ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati, abbia una ricaduta sulle attività dell'Istituto .

Allo stato attuale, l'analisi preliminare pone in evidenza l'importanza della tipologia di condotte sanzionabili, ovvero:

- condotte correlate non solo all'utilizzo di programmi informatici, ma anche a quelle afferenti le apparecchiature ed i dispositivi. E' così incluso nel concetto non solo il software (come in precedenza), ma anche l'hardware;
- condotte afferenti alla diffusione e consegna di informazioni anche a chi "si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri". Appare dunque sanzionabile, nell'ambito di una condotta con dolo specifico, anche la semplice detenzione.

Per quanto riguarda le ipotesi di reato di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, si ritiene adeguato quanto posto in essere per l'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.

A riguardo, si vuole porre evidenza tra le Regole di sicurezza prescritte nell'Allegato B "Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, (Artt. da 33 a 36 del Codice), per i trattamenti svolti con strumenti elettronici, l'applicazione della Regola n.16 che recita: "I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale".

I Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter)

In relazione ai reati di criminalità organizzata, di cui all'art. 24 ter, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con: persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate a reati di criminalità organizzata transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito internet dell'Ufficio italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati o da soggetti a rischio reati di cui alla presente Parte Speciale.

I Reati in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito (art. 25-bis)

La categoria dei reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo è stata ritenuta non configurabile per l'Istituto in quanto la stessa non dispone né direttamente né indirettamente dei mezzi tecnici idonei a detta attività.

I Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)

I reati contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25 bis.1, sono stati trattati sulla base dell'analisi preliminare effettuata in astratto, in quanto, con riferimento alle ipotesi indicate, si è ritenuto che l'Istituto. non abbia gli strumenti operativi per porre in essere tali fattispecie oltre a non svolgere alcuna attività specifica nella quale si possa ritenere configurabile tale ipotesi di reato.

I Reati societari (artt. 25-ter e sexies)

Con specifico riferimento ai reati societari, si ritiene che gli stessi siano tutti astrattamente configurabili nelle attività poste in essere dall'Istituto ad eccezione di quello previsto all'art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, non trovandosi la Società in stato di liquidazione.

Sono stati valutati, ma considerati difficilmente ipotizzabili nella realtà sociale, i reati previsti dall'art. 25 sexies del Decreto: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/98) e manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/98), non essendo l'Istituto una Società quotata sul mercato.

Per la fattispecie relativa ai reati societari di cui all'art. 25 ter, sulla base delle considerazioni sopra esposte, il rischio di commissione dei reati è astrattamente configurabile e, di conseguenza, tale rischio si deve considerare specifico come esposto nella tabella di cui al § 2.4.

I Reati con finalità di terrorismo (art. 25 quater)

I reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater sono stati trattati sulla base dell'analisi preliminare effettuata in astratto e non attraverso la metodologia delle interviste, in quanto tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto dell'Istituto alla luce dell'attività svolta dalla stessa.

I Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies),

I reati contro la personalità individuale, introdotto con la Legge 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente integrato dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38, che ha aggiunto, ai reati di pornografia anche la fattispecie della pornografia virtuale, di cui all'art. 25- quinquies sono stati trattati sulla base dell'analisi preliminare effettuata in astratto e non attraverso la diretta raccolta di informazioni.

In ogni caso tale fattispecie si considera difficilmente configurabile in considerazione della consolidata applicazione di opportuni "sistemi di gestione per la sicurezza dei dati informatici" quali sistemi di presidio del rischio di commissione del reato nel contesto dell'ente.

I Reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 septies)

Con specifico riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si ritiene che gli stessi siano astrattamente configurabili, atteso che l'Istituto ha dipendenti e svolge lavorazioni e attività con un grado di rischio che è stato individuato nel Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell'art. 17 e 28 del D.lgs 81/2008. Sono pertanto ipotizzabili i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

Per fattispecie, sulla base delle considerazioni sopra esposte, il rischio di commissione dei reati è astrattamente configurabile e, di conseguenza, tale rischio si deve considerare specifico come esposto nella tabella di cui al § 2.4.

I Reati in materia di riciclaggio (art. 25 octies)

Con specifico riferimento ai reati in materia di riciclaggio, si ritiene che gli stessi siano comunque configurabili nelle attività poste in essere dall'Istituto, atteso che lo stesso operi sul mercato dell'Internazionalizzazione realizzando progetti a valenza transnazionale grazie a rapporti e patrimonio messo a disposizione dalla Pubblica Amministrazione.

Si richiamano, in particolar modo, quanto disposto per i reati di criminalità organizzata(art 24 ter) e per le operazioni svolte nell'ambito di attività di promozione e commercializzazione per soggetti terzi, che possono originare flussi finanziari diretti verso Paesi esteri.

I Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)

Con specifico riferimento ai reati in materia di violazione del diritto di autore, di cui all'art. 25-novies si ritiene che gli stessi siano comunque configurabili nelle attività poste in essere dall'Istituto atteso che lo stesso operi nel settore della formazione/orientamento professionale; sulla base delle informazioni raccolte tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili per l'Istituto alla luce dell'attività svolta dalla stessa.

Per fattispecie, sulla base delle considerazioni sopra esposte, il rischio di commissione dei reati è astrattamente configurabile e, di conseguenza, tale rischio si deve considerare specifico come esposto nella tabella di cui al § 2.4.

I Reati contro l'attività giudiziaria (art. 25 novies) del D.Lgs. n. 231/01

I reati contro l'attività giudiziaria, di cui all'art. 25-novies sono stati trattati sulla base dell'analisi preliminare effettuata in astratto e non attraverso la metodologia delle interviste; sulla base delle informazioni raccolte tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili per l'Istituto alla luce dell'attività svolta dalla stessa.

I Reati transnazionali (Legge del 16 marzo 2006, n. 146).

Con specifico riferimento i reati transnazionali di cui alle Legge del 16 marzo 2006, n. 146, si ritiene che essi siano materialmente applicabili in considerazione delle attività svolta e delle relative controparti.

Come i reati previsti all'art 24 ter e 25 octies, anche per i reati transnazionali si ritengono aree più specificatamente a rischio, ai fini della presente Parte Speciale, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con: persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate a reati di criminalità organizzata transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito internet dell'Ufficio italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati o da soggetti a rischio reati di cui alla presente Parte Speciale.

2.2 L'individuazione (mappatura) delle "aree di rischio"

La mappatura delle aree potenzialmente esposte a rischio di reato e dei controlli esistenti è stata condotta sulla base di "best practices" in materia di analisi dei rischi e dei controlli, nonché di quanto raccomandato dalle Linee Guida di Confindustria.

La mappatura si basa su di un processo di autovalutazione (c.d. "*Control Risk Self Assessment*") che l'Istituto deve compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal Decreto.

L'attività di autovalutazione, condotta ai fini della mappatura delle attività sensibili e dei controlli posti a presidio dei rischi rilevati, è stata realizzata attraverso interviste normalmente supportate da:

- l'analisi preventiva dell'assetto organizzativo formalizzato negli strumenti dispositivi dell'Istituto. nonché della documentazione "Associativa" dell'ente giuridico;
- una serie di interviste per l'individuazione delle attività sensibili e dei relativi controlli c.d. "specifici" in quanto inerenti la specifica attività in analisi.

Le interviste sono state rivolte al Presidente, alla Direzione Generale, al Responsabile del Coordinamento ed al Responsabile Amministrativo dell'Istituto i quali hanno potuto riferire in relazione alle aree ritenute esposte a maggior rischio di commissione di reato.

Tali interviste sono state finalizzate ad effettuare:

- la ricognizione delle attività effettivamente svolte nella prassi dell'Istituto dopo la modificata operatività, ossia al di là di quanto formalmente risultante dei documenti (es. visura camerale);
- la ricognizione delle tipologie di potenziale rischio reato riconducibili alle attività di cui sopra individuando, altresì, le modalità di commissione delle menzionate condotte delittuose.

2.3 L'individuazione dei controlli

L'analisi ha avuto ad oggetto l'attività di controllo con specifico interesse ai c.d. Specifici (ossia quegli elementi di controllo relativi a ciascuna attività a rischio evidenziata durante la fase di analisi) sia gli elementi di Controllo Generale.

Per quanto riguarda gli elementi di Controllo Specifici: per ciascuna delle attività a rischio è stata effettuata una apposita analisi volta a verificare la sussistenza dei seguenti elementi.

- **regolamentazione:** disciplina dell'attività a rischio (es. procedura aziendale mutuata dalle controllate e procedura di cassa);
- **tracciabilità:** elementi che consentano una verifica ex post dell'attività a rischio svolta (ad es. archiviazione dei documenti originati, procedure di cassa oggi esistenti ma non formalizzate, sistemi informativi, verbali, individuazione dei soggetti responsabili dell'archiviazione);
- **potere di firma:** documenti giustificativi dei poteri esercitati nello svolgimento dell'attività a rischio (es. procura, delega);
- **potere di spesa:** elementi di controllo dei poteri di spesa (es. autorizzazioni, deleghe);
- **reporting:** sistematica rendicontazione da parte delle persone chiamate ad effettuare l'attività a rischio (es. report scritti, relazioni, denunce);
- **monitoraggio:** controllo sulla correttezza dell'attività svolta dalle diverse funzioni aziendali (es.:rispetto delle regole e delle procedura, corretta archiviazione, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa).

2.4 I processi sensibili

Come innanzi posto in rilievo, la predisposizione del presente Modello Organizzativo ha preso avvio dall'individuazione delle attività poste in essere dall'Istituto e dalla conseguente identificazione delle macroaree a rischio di reato che rendono i processi operativi più o meno "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.

Per una corretta identificazione dei processi sensibili sono state dapprima individuate tre tipologie di classificazione del rischio di commissione di reato (di seguito elencate):

- rischi "**Specifici**": ovvero rischi direttamente connessi alle attività svolte dall'Istituto per i quali sono stati predisposti protocolli ad hoc così come le relative modalità di controllo;
- rischi "**Residuali**": ovvero rischi associati ad una serie di attività più o meno sensibili per le quali si è cercato di ridurre l'effetto dell'evento o della probabilità di accadimento solamente dopo aver preso in considerazione i controlli già esistenti;
- rischi "**Remoti**": ovvero quando la probabilità di accadimento è talmente estemporanea rispetto alle attività svolte dall'Istituto che i controlli in essere hanno rilevato come minima, se non addirittura assente, la commissione di reato.

Sulla base delle informazioni raccolte, analizzati i rischi ed i relativi presidi, le valutazioni conseguenti effettuate permettono di classificare i processi come evidenziato dalla tabella sinottica di seguito presentata:

Articolo	Descrizione	Rischio
24	Reati commessi attraverso erogazioni Pubbliche	SPECIFICO
24 bis	Delitti informatici ed illecito trattamento di dati	RESIDUALE
24 ter	Delitti di Criminalità organizzata	REMOTO
25	Reati commessi contro la Pubblica Amministrazione	SPECIFICO
25 bis	Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	REMOTO
25 bis-1	Delitti Contro l'industria e il commercio	REMOTO
25 ter	Reati societari	SPECIFICO
25 quater	Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico	REMOTO
25 quater-1	Delitti di mutilazione degli organi genitali femminili	REMOTO
25 quinquies	Reati contro la personalità individuale	RESIDUALE
25 sexies	Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato	REMOTO
25 septies	Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	RESIDUALE
25 octies	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	REMOTO
25 novies	Delitti in materia di violazione del diritto di autore	REMOTO
25 novies	Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	RESIDUALE

In ragione della specifica operatività dell'Istituto., si è, quindi, ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui processi e le aree caratterizzate da rischi **"specifici"** di commissione dei reati. Per questi processi/aree definite di seguito **"sensibili"** sono stati creati adeguati **protocolli** al fine di rafforzare il sistema di presidio del rischio con specifico riferimento a detti reati.

Per i rischi classificati come **"residuali"** si è ritenuto che non sia ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Istituto.

Di conseguenza, si è ritenuto esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel Modello Organizzativo (Parte Generale e Parte Speciale) sia nel Codice Etico e Comportamentale, che prevedono il rispetto dei valori aziendali nonché il rispetto delle leggi.

Per i rischi classificati come **"remoti"** in considerazione dell'ambito operativo dell'Istituto ed a seguito delle analisi condotte, si può ragionevolmente escludere la possibilità di realizzazione delle fattispecie di reato connesse; pertanto possono essere considerati sufficienti per la prevenzione di tali reati i presidi rappresentati dal Codice Etico e Comportamentale.

3 LE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SUL MODELLO

3.1 Premessa

Il D.Lgs. 231/2001 richiede, ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'istituzione di un "organo di controllo interno all'ente (chiamato Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello".

Tra le attività previste a carico dell'Organismo di Vigilanza (già trattate nel paragrafo relativo all'Organismo di Vigilanza del Modello Organizzativo – Parte Generale) particolare importanza viene data dalle Linee Guida di Confindustria alle attività di vigilanza sull'effettività del Modello stesso e la verifica della sua adeguatezza.

I seguenti paragrafi intendono aggiungere un maggiore dettaglio alla trattazione delle attività di vigilanza, auditing e controllo svolte dall'Organismo di Vigilanza dell'Istituto.

3.2 Le attività di vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza sul D.Lgs. 231/2001 può consistere in un'attività di audit, svolta a supporto dell'Organismo di Vigilanza, sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo implementato dall'Istituto in ottemperanza a quanto definito dal Decreto. Tuttavia, la vigilanza non si può certo esaurire nella sola attività di auditing ma può e deve essere supportata da una serie di interventi di varia natura, tendenti ad assicurare un continuo monitoraggio dell'efficiente funzionamento del modello. Tra le possibili attività si possono annoverare:

- raccolta e riesame delle autocertificazioni ad opera dei soggetti che ricoprono "key position" nell'organizzazione;
- analisi di dati contabili ed amministrativi;
- analisi delle non conformità interne o emesse da organismi esterni durante ispezioni/ controlli/ certificazioni;
- analisi dei reclami circa le prestazioni o le attività dell'Istituto;
- analisi delle eventuali segnalazioni dei sistemi informatici aziendali tarati per rilevare valori che superino indicatori di anomalia reimpostati dal sistema;
- raccolta e riesame di report periodici su attività, volumi e operazioni critiche o a maggior rischio;
- raccolta e riesame delle evidenze documentali emerse durante le attività di internal audit per il monitoraggio dei processi aziendali.

Le attività di vigilanza sull'ambiente di controllo

L'attività di vigilanza sull'ambiente di controllo consiste in un'attività di revisione finalizzata alla disamina dell'adeguatezza del Modello, ossia dell'efficacia dello stesso nel prevenire comportamenti che potrebbero configurare i reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01. Tale analisi è focalizzata a rilevare l'ambiente di controllo (schema organizzativo, procure, deleghe, attività esternalizzate, sistemi informatici, ecc.) e la sua coerenza rispetto agli standard di controllo di riferimento del Modello.

Le attività di Vigilanza sui comportamenti

L'attività di vigilanza sui comportamenti consiste nell'attività di verifica del rispetto e dell'osservanza delle disposizioni del Modello (audit di conformità) e dei relativi standard di controllo. L'obiettivo è di verificare la rispondenza dei comportamenti all'ambiente di controllo attraverso verifiche effettuate su un campione determinato in base ai dati quantitativi forniti dall'Istituto.

3.3 Le attività di Auditing

Le attività di audit prevedono un esame documentale iniziale delle procedure/istruzioni applicabili alla struttura/funzione da auditare e di quanto emerso dall'analisi dei rischi o da precedenti audit, la rilevazione e verifica di conformità rispetto al sistema delle modalità operative adottate e del sistematico e coerente utilizzo dei sistemi di controllo previsti, la redazione di un rapporto finale in cui sarà indicata la mappatura delle attività sensibili gestite da ogni struttura ed eventuali scostamenti dall'analisi dei rischi, e lo stato di applicazione del sistema con rilevazione di non conformità e di raccomandazioni per il miglioramento.

Il Piano Operativo di Sorveglianza

L'attività di Auditing deve essere svolta, predisponendo un piano periodico denominato Piano Operativo dell'Organismo di Vigilanza in grado di:

- definire le attività ispettive che l'Organismo intende compiere nel corso dell'anno;
- fornire una pianificazione delle attività;
- programmare una scansione temporale delle attività;
- identificare i processi, le attività e le funzioni coinvolte;
- definire i risultati attesi.

Inoltre il Piano Operativo di Sorveglianza deve essere funzionale alla pianificazione pluriennale degli interventi di verifica e di controllo, deve garantire una certa continuità d'azione e permettere di verificare dapprima l'ambiente di riferimento e successivamente il livello di formazione/sensibilizzazione di tutti i soggetti che occupano posizioni chiave nel sistema di prevenzione adottato.

Il suo scopo quindi è non solo quello di controllare cosa avviene nella società, ma soprattutto quello di accertare la bontà dello strumento organizzativo e mantenere aggiornata l'analisi dei rischi predisposta in origine. Il piano in questione può tenere non solo conto delle risultanze del Risk assessment ma anche, oltre a prevedere una serie di attività casuali ed alcune extra conseguenti a segnalazioni ricevute, può legittimamente fondarsi sugli output degli altri strumenti di controllo disponibili, prevedendo ad esempio una più forte attenzione su quelle strutture aziendali che risultino meno collaborative o non puntuali nel fornire dati e report previsti.

Il Piano Operativo può, se ritenuto opportuno dall'Organismo di Vigilanza, essere trasmesso all'Organo Amministrativo dell'Istituto, ma non è necessario ottenere la sua approvazione, (andrebbe a limitare l'autonomia dell'iniziativa di controllo e l'indipendenza del OdV stesso).

Allo stesso modo può essere comunicato alla direzione le, per favorire l'interazione tra l'Organismo stesso e tutte le strutture aziendali.

3.4 Flussi Informativi verso Organo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 contempla l'obbligo di prevedere nei Modelli Organizzativi flussi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (art. 6, co. 2, lett. d), relativi sia all'esecuzione di attività sensibili (c.d. informazioni ordinarie) sia a situazioni anomale o a possibili violazioni del modello (c.d. informazioni straordinarie).

I flussi informativi devono essere disegnati in base alle specifiche esigenze di ciascuna società e a seguito dell'attività di mappatura delle aree a rischio (l'individuazione delle aree sensibili e dei relativi processi strumentali è, infatti, il primo passo per la definizione dei flussi informativi verso l'OdV); in alcuni casi (avendo una visione unitaria del sistema dei protocolli di prevenzione) possono inoltre compensare alcune componenti del sistema di controllo non particolarmente stringenti, (codice etico, sistema organizzativo, procedure, etc.).

Il Modello deve indicare le informazioni o i documenti che devono essere notificati all'OdV; è inoltre utile creare una tabella sinottica (denominata Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza) da diffondere a tutti i referenti con le seguenti informazioni:

- descrizione dell'evento;
- individuazione dei documenti da trasmettere;
- funzione responsabile della trasmissione;
- frequenza/tempistica della trasmissione;
- riferimento al paragrafo del Modello / protocollo che prescrive tale notifica.

Il Modello deve prevedere l'obbligo di riferire all'OdV sia eventuali atti a carico di destinatari del Modello, sia le violazioni, o le presunte violazioni, del Modello. È conveniente:

- predisporre dei moduli standardizzati per la trasmissione delle informazioni dai referenti all'OdV (questo facilita anche l'attività ispettiva dell'OdV stesso);
- preparare anche una dichiarazione generale sull'andamento dei controlli dei processi sensibili di loro competenza;
- creare un indirizzo di posta elettronica per l'inoltro delle informazioni verso l'OdV.

La definizione di una corretta tempistica è un altro punto rilevante in merito all'efficace attuazione del Modello: la segnalazione di eventi particolarmente significativi deve essere immediata, mentre le informazioni ordinarie possono essere trasmesse periodicamente, cercando di conciliare le esigenze delle strutture operative con la necessità di garantire un adeguato flusso informativo verso l'OdV.

È, infine, opportuno prevedere un incontro periodico con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (o con il Datore di Lavoro), al fine di avere una relazione completa sui temi e gli adempimenti previsti e sul loro stato di attuazione (es. aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi, sorveglianza sanitaria, formazione e informazione, riunioni periodiche, etc.).

PARTESECONDA

I REATI “SPECIFICI”

4 REATI COMMESSI ATTRAVERSO EROGAZIONI PUBBLICHE (Art. 24 D.Lgs. 231/01)

4.1 Le fattispecie di reato

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Tale ipotesi si realizza solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n°1, c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con un danno nei confronti dello Stato (oppure di altro Ente Pubblico).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando la truffa riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

4.2 Le Attività Sensibili individuate e le modalità di controllo

Le principali attività che l'Istituto ha individuato al proprio interno come aree sensibili per l'erogazione dei contributi pubblici sono le seguenti:

- predisposizione e invio delle informazioni e della documentazione richiesta per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e/o il godimento di benefici a carico dei bilanci della P.A.;
- predisposizione e invio delle informazioni e della documentazione richiesta per l'ottenimento di agevolazioni fiscali e contributive (assistenziali e previdenziali);
- comunicazioni sociali relative agli aspetti contributivi, previdenziali ed assistenziali (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata etc.);
- ottenimento e gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti, etc.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito, le modalità di vigilanza e di controllo e le relative

responsabilità sono descritte nel Piano Operativo dell'Organismo di Vigilanza. Il suddetto Piano viene gestito secondo quanto descritto nel § 3 del Modello Organizzativo - Parte Speciale.

4.3 Principi generali di comportamento

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello, delle regole e divieti previsti dal Codice Etico e comportamentale, nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all'organizzazione, si devono rispettare le regole comportamentali qui di seguito descritte:

- rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e Comportamentale sul divieto di tenere comportamenti che integrino i reati in tema di erogazioni pubbliche;
- rispetto della "separazione funzionale" tra chi gestisce le attività operative per la redazione della documentazione richiesta e chi presenta tale documentazione per l'ottenimento dell'erogazione pubblica;
- rispetto del controllo gerarchico e dell'approvazione formale della documentazione da presentare (in relazione sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici economici e professionali dell'ente che presenta il progetto) ai fini dell'ottenimento e dell'impiego dell'erogazione pubblica;
- programmazione di attività di formazione/informazione periodica dei dipendenti e/o collaboratori sulle modalità operative dei reati in parola;
- identificazione di un "Responsabile di progetto" non prima di averlo edotto sulle sue funzioni, doveri e responsabilità;
- il "Responsabile di progetto" deve curare la predisposizione dello specifico progetto per cui è richiesta l'erogazione pubblica, nonché le relative istanze dirette alle amministrazioni pubbliche nazionali o comunitarie;
- pubblicità verso l'esterno delle procure attribuite per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra e verifica del rispetto delle stesse da parte dei dipendenti dell'Istituto.

Le misure sopra definite si applicano agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti dell'Istituto. in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 del Decreto).

Pertanto conformemente a quanto previsto nel Codice Etico e comportamentale, nelle procedure, nei protocolli e nelle prassi dell'Istituto, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

4.4 Controlli e flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai rapporti con la Pubblica Amministrazione; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli al Presidente e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

5 REATI COMMESSI CONTRO AL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 25 D.Lgs. n°231/01)

5.1 Le Fattispecie di reato

Concussione (art. 317 c.p.).

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.).

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, per compiere un atto del suo ufficio o per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.).

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"), le disposizioni di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato; le disposizioni di cui all'art. 319, ai sensi dello stesso art. 320 c.p., si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

Questa fattispecie si realizza nei casi di comportamenti finalizzati alla corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322-bis ("Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.).

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con un danno nei confronti dello Stato (oppure di altro Ente Pubblico).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.).

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Tale ipotesi risulta aggravata se la frode informatica è commessa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

5.2 Le attività sensibili individuate

Le principali attività che l'Istituto ha individuato al proprio interno come aree sensibili per i reati contro la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- rapporti¹ con le Istituzioni pubbliche sia locali che nazionali. Solo prudenzialmente, sono parificati alla Pubblica Amministrazione gli enti, anche economici, che svolgono attività potenzialmente ritenuta pubblicistica o sottoposti alla vigilanza della Corte dei Conti;
- adempimenti vari nei confronti delle pubbliche amministrazioni (es. adempimenti necessari per l'ottenimento di certificazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla materia urbanistico edilizia, adempimenti con la Camera di Commercio ecc);
- predisposizione e invio delle informazioni e della documentazione necessaria per richiedere l'acquisizione di contratti/convenzioni con Enti pubblici;
- predisposizione ed invio delle evidenze necessarie per l'esecuzione di contratti/convenzioni con Enti pubblici (Dichiarazioni intermedie di spesa e rendicontazione finale per le iniziative finanziate da fondi Regionali e/o nazionali, fatturazione attiva ...);
- predisposizione e invio delle evidenze necessarie a rispettare gli adempimenti presso Enti pubblici o Autorità di vigilanza (notifiche, denunce, comunicazioni per la liquidazione delle tasse e dei tributi);
- gestione delle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (es. visite ispettive sul rispetto delle prescrizioni e delle linee guida redatte per le iniziative finanziate da fondi Regionali e/o nazionali, accertamenti fiscali ecc.);
- negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici (partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici o soggetti incaricati di un pubblico servizio, per la realizzazione di progetti a contribuzione pubblica, per la fornitura di servizi), esecuzione dei predetti contratti;
- ottenimento di licenze o autorizzazioni pubbliche.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito, le modalità di vigilanza e di controllo e le relative responsabilità sono descritte nel Piano di Operativo dell'Organismo di Vigilanza. Il suddetto Piano viene gestito secondo quanto descritto nel § 3 del Modello Organizzativo - Parte Speciale.

5.3 Principi Generali di Comportamento

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello, delle regole e divieti previsti dal Codice Etico e comportamentale, nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all'organizzazione, si devono rispettare le regole comportamentali qui di seguito descritte:

- rispetto del controllo gerarchico e dell'approvazione formale della documentazione da presentare (in relazione sia alla documentazione tecnica di progetto che alla documentazione amministrativa attestante i requisiti tecnici economici e professionali dell'Istituto che presenta il progetto) ai fini della presentazione della relativa istruttoria per l'acquisizione dell'erogazione pubblica tramite trattativa privata oppure da bando di gara;
- programmazione di attività di formazione/informazione periodica dei dipendenti sulle modalità operative dei reati in parola;
- conferimento di specifici incarichi per quei soggetti sia interni che esterni che intrattengono in nome e per conto dell'Istituto rapporti con la PA;
- identificazione di tutti quei soggetti sia interni che esterni che intrattengono per l'Istituto rapporti con la PA sotto la supervisione dei soggetti incaricati;

¹ Nella formulazione più ampia del termine, comprendendo ogni contatto economico e non con i detti enti.

- comprensione e condivisione delle proprie responsabilità mediante opportuni incontri (in)formativi sui contenuti delle mansionario aziendale ciascuno per la propria posizione organizzativa;
- cura, da parte di coloro che sono deputati a trattare con la PA per l'erogazione dei servizi richiesti, di ogni aspetto necessario ad eseguire le attività, nonché le relative istanze dirette alle amministrazioni pubbliche nazionali o comunitarie;
- pubblicità verso l'esterno delle procure attribuite per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra e verifica del rispetto delle stesse da parte dei dipendenti dell'Istituto.

Le misure sopra definite si applicano agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti dell'Istituto. in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 del Decreto).

Pertanto conformemente a quanto previsto nel Codice Etico e comportamentale, nelle procedure, nei protocolli e nelle prassi dell'Istituto, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o un soggetto privato) per promuovere o favorire gli interessi dell'Istituto anche a seguito di illecite pressioni. Sono consentiti omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore seguendo la procedura prevista nel protocollo "Omaggi e liberalità";
- ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi per il raggiungimento di obiettivi a beneficio di taluni dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi;
- selezionare personale legato ad altro personale dell'Istituto, ad amministratori, da rapporti di parentela e/o affinità e/o coniugio senza opportuna comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- assegnare incarichi di fornitura a persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione di acquisto;
- creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- assegnare incarichi o negoziare condizioni contrattuali con controparti vicine / gradite a soggetti pubblici o legate a dipendenti o collaboratori dell'Istituto da interessi personali, in assenza di riconosciuti requisiti di qualità e convenienza economica dell'operazione;
- riconoscere compensi in favore di consulenti, agenti o intermediari che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali.

5.4 Controlli e flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i responsabili dei processi e delle aree sensibili; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli al Presidente e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

6 REATI SOCIETARI (Art. 25 Ter D.Lgs. n°231/01)

6.1 Le Fattispecie di reato

False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Istituto o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'Istituto per conto di terzi.

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (artt. 2622 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'Istituto per conto di terzi.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c. c.)

Questa fattispecie si realizza quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 262 del 2005 si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e cioè omette di comunicare l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore l'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni,

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'Istituto per conto di terzi.

Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

6.2 Le attività sensibili individuate

Le principali attività che l'Istituto ha individuato al proprio interno come aree sensibili per la commissione di reati societari, sono le seguenti:

- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività dell'Istituto nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti "sociali" rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, nonché la comunicazione a terzi delle informazioni suddette;
- redazione delle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie per la realizzazione di operazioni straordinarie;
- rapporti con i soci, con il Presidente, con i Sindaci;
- rapporti con le Autorità di Vigilanza (Guardia di finanza, Agenzia delle entrate, ecc.);
- operazioni di variazione del capitale sociale;
- gestione delle risorse finanziarie della Società;
- gestione dei crediti;
- gestione degli investimenti.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito, le modalità di vigilanza e di controllo e le relative responsabilità sono descritte nel Piano di Operativo dell'Organismo di Vigilanza. Il suddetto Piano viene gestito secondo quanto descritto nel § 3 del Modello Organizzativo - Parte Speciale.

6.3 Principi Generali di Comportamento

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello, delle regole e divieti previsti dal Codice Etico e comportamentale, nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all'organizzazione, si devono rispettare le regole comportamentali qui di seguito descritte:

- Partecipare alle attività di formazione di base programmata e rivolta a tutti i responsabili di funzione, volta a far conoscere almeno le principali nozioni in tema di bilancio (norme del codice civile, principi contabili ecc) e sui reati/illeciti amministrativi;
- Rispettare la prassi prevista (possibilmente documentata), che stabilisca chiaramente quali dati e notizie debbano essere forniti all'Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione stessa;
- sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e di completezza delle informazioni trasmesse (per i dati e le informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali);
- mettere a disposizione la bozza del bilancio, prima dell'approvazione dello stesso, con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza;
- predisporre un sistema definito di responsabilità dei vertici dell'Istituto e di (eventuali) deleghe coerenti con esso;
- prevedere lo svolgimento di uno o più incontri dell'OdV con l'Amministrazione aventi ad oggetto il bilancio, con stesura del relativo verbale;

- prevedere lo svolgimento di una eventuale riunione annuale dell'OdV con il Collegio sindacale avente ad oggetto il bilancio, con sintetica esplicazione del documento ad opera del Collegio Sindacale stesso.

Pertanto conformemente a quanto previsto nel Codice Etico e comportamentale, nelle procedure, nei protocolli e nelle prassi dell'Istituto, ai soggetti sopra individuati è richiesto espressamente di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate;
- attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità;
- assicurarsi che per ogni operazione sia conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Istituto e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

6.4 Controlli e flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i responsabili dei processi e delle aree sensibili; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli al Presidente e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE TERZA

I RISCHI RESIDUALI

7 CRIMINALITÀ INFORMATICA (Art. 24-bis D.Lgs. n°231/01)

7.1 Le Fattispecie di reato

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n°48, ratificando la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell'ente, introducendo nel corpo del D.lgs n. 231/01 l'art. 24-bis, rubricato: "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, imponendo all'Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali ed ad impedirne l'alterazione.

E' stata altresì disposta l'integrazione dell'art. 132 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) che consente ora alle competenti Autorità di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi i dati relativi al traffico telematico.

In linea generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito necessario della commissione posta in essere nell'interesse o a vantaggio della dell'Istituto, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Il reato viene punito sia se l'intrusione viene effettuata nel sistema informatico o telematico della Società (es. maggiorazione del costo dei servizi erogati, fatturazione servizi non richiesti) sia nel sistema di un ente esterno, pubblico o privato, al fine di procurare un interesse o vantaggio alla Società (es. accesso abusivo nel sistema informatico di un concorrente al fine di conoscere l'offerta economica presentata per la partecipazione alla gara di appalto).

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. penale)

Il reato sussiste sia nel caso un soggetto fraudolentemente intercetti, impedisca o interrompa comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi sia nel caso riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni. Particolare procedura è prevista qualora il reato venga commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente Pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. penale)

Costituisce reato l'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. penale)

Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. penale)

Il reato punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater cod. penale)

Il reato si configura quando un soggetto, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. penale)

Il reato si configura qualora il fatto al punto precedente (art. 635-quater) sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Reati inerenti la detenzione e la diffusione di software e/o di attrezzature informatiche atte a consentire la commissione dei reati appartenenti al primo gruppo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. penale)

Viene commesso il reato in oggetto quando un soggetto abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. penale)

Il reato punisce chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti o ne causa l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Reati inerenti la violazione dell'integrità dei documenti informatici e della loro gestione attraverso la falsificazione di firma digitale (elettronica).

Falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491-bis cod. penale).

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto altera in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o, intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, determina la commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici.

In particolare i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.).

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. penale)

Il reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

7.2 Le attività sensibili individuate

La prevenzione dei reati di cui all'art. 24 bis del D.lgs 231/01 può avere impatto diretto su numerose aree funzionali dell'Istituto, all'interno delle quali potrebbero attivarsi le condizioni di contesto per la commissione di un delitto informatico, come conseguenza di comportamenti illeciti dei dipendenti e/o dei collaboratori che utilizzano gli strumenti e le tecnologie informatiche messe a disposizione dall'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività operative.

Le principali attività che l'Istituto ha individuato al proprio interno come aree sensibili per la commissione di reati di criminalità informatica, sono le seguenti:

- Sicurezza Sistemi Informativi;
- corretta gestione delle procedure di back up;

- autorizzazione, acquisto ed installazione dei supporti removibili;
- gestione delle credenziali di autenticazione;
- utilizzo della rete LAN;
- utilizzo della rete Internet e di posta elettronica.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito, le modalità di vigilanza e di controllo e le relative responsabilità sono descritte nel Piano di Operativo dell'Organismo di Vigilanza. Il suddetto Piano viene gestito secondo quanto descritto nel § 3 del Modello Organizzativo - Parte Speciale.

7.3 Principi generali di comportamento

Il rischio che si possa verificare la suddetta fattispecie di reato è si deve ritenere residuale tenuto conto della realtà in cui l'Istituto opera. Tuttavia, ciò non esclude, naturalmente, che in particolari casi si possano verificare rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei reati in discorso.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello, delle regole e divieti previsti dal Codice Etico e comportamentale, nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all'organizzazione, si devono rispettare le regole comportamentali qui di seguito descritte:

- **riservatezza**: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **integrità**: garanzia che ogni dato trattato dall'Istituto sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- **disponibilità**: garanzia di reperibilità di dati trattati dall'Istituto in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

È fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 bis del D.Lgs. 231/01); sono altresì proibite le violazioni al Codice Etico e Comportamentale, alle procedure, ai protocolli nonché alle norme aziendali

Tali divieti di carattere generale si applicano in via diretta agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti dell'Istituto, mentre si applicano ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

7.4 Controlli e flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i responsabili dei processi e delle aree sensibili; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli al Presidente e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

8 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (Art. 25 septies D.Lgs. n°231/01)

8.1 Le fattispecie di reato

La legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha dettato nuove misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha conferito al Governo delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Tra le principali novità è intervenuta la modifica del D.Lgs. 231/01 ai sensi dell'articolo 9 della citata Legge 123 relativamente all'estensione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi con la violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche.

Dopo l'articolo 25 sexies del D.Lgs. 231/01, è stato, infatti, inserito l'articolo 25 septies che fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 terzo comma c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime), commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'articolo 25 septies del Decreto così recita:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

8.2 Le attività sensibili individuate

Il rischio che si possa verificare la suddetta fattispecie di reato è si deve ritenere residuale tenuto conto della realtà in cui l'Istituto opera. Tuttavia, ciò non esclude, naturalmente, che in particolari casi si possano verificare rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei reati in discorso.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello, delle regole e divieti previsti dal Codice Etico e comportamentale, nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all'organizzazione, si devono rispettare le regole comportamentali qui di seguito descritte:

- Sensibilizzazione nella corretta applicazione di quanto prescritto dalla legge, dalle Pubbliche Autorità e dalle norme interne per il mantenimento degli standard tecnico strutturali a disposizione dell'Istituto;
- corretta predisposizione ed invio delle informazioni e della documentazione necessaria per una adeguata valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro (in sede e fuori sede);
- verifiche di congruità ed eventuali autorizzazioni per spese ed investimenti in materia di salute e sicurezza (nel rispetto delle modalità autorizzative previste dall'Istituto, adottando nei casi di emergenza tutte quelle misure precauzionali che si rendano necessarie);

- richiesta di autorizzazioni e disposizioni per l'acquisto di beni o servizi, (compresi tutti i materiali propagandistici, di prevenzione, protezione) ed ogni altro intervento ritenuto necessario per la salvaguardia della salute e sicurezza;
- verifiche sulla programmazione periodica di opportuni progetti di intervento con relativi preventivi di spesa necessari a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, nonché il loro costante aggiornamento;
- partecipazione attiva alla formazione/informazione di ogni istruzione utile al personale operativo interno ed esterno in materia di salute e sicurezza, garantendone la consultazione e la comprensione più ampia possibile.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito, le modalità di vigilanza e di controllo e le relative responsabilità sono descritte nel Piano di Operativo dell'Organismo di Vigilanza. Il suddetto Piano viene gestito secondo quanto descritto nel § 3 del Modello Organizzativo - Parte Speciale.

8.3 Principi Generali di Comportamento

L'Istituto Luigi Gatti – in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall'art. 2087 c.c. – ha puntualmente e costantemente adempiuto nel tempo a quanto previsto dal D.lgs. 626/1994, nonché, più in generale, al complesso della legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, sino alla recente introduzione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un'esigenza di fondamentale rilievo per l'Istituto a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

È fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del D.Lgs. 231/01); sono altresì proibite le violazioni al Codice Etico e Comportamentale, alle procedure, ai protocolli nonché alle norme interne.

Tali divieti di carattere generale si applicano in via diretta agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti dell'Istituto, mentre si applicano ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

8.4 Controlli e flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza collabora al mantenimento dell'effettiva capacità preventiva del sistema di protezione della salute dei lavoratori e della salubrità dei luoghi ove l'Istituto svolge la sua attività.

A tal fine può porre in essere ogni azione idonea allo scopo, senza vincoli di spesa.

L'organismo procede a verifiche periodiche a campione anche presso luoghi diversi dalle sedi operativa e legale dell'Istituto circa il rispetto delle regole inerenti la sicurezza sul lavoro.

Inoltre, verifica che il Datore di lavoro adempia a tutti gli obblighi imposti dalla legge in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, verificando periodicamente ed a campione l'adempimento degli obblighi generali e specifici del medesimo dettati dal D.Lgs. 81/2008.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli al Presidente e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

9 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (Art. 25 quinquies D.Lgs 231/01)

9.1 Le fattispecie di reato

L'articolo 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) introdotto nel corpo del D.Lgs. 231/01, dall'art. 5 della legge 11 Agosto 2003, n. 228, in tema di misure contro la tratta delle persone prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all'interno della medesima siano realizzati taluni reati contro la personalità individuale.

Con la legge 6 febbraio 2006 m. 38 contenente "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet" l'art. 25 quinquies è stato ulteriormente integrato. E' stato modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico (artt. 600 ter e 600 quater c.p.) includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di essi (c.d. pornografia virtuale).

Con il Decreto del Ministero della Comunicazione in data 8 gennaio 2007 n. 24219 (c.d. Decreto Gentiloni) sono stati indicati i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete internet devono utilizzare al fine di impedire, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia; in particolare la nuova normativa richiede la realizzazione di idonei meccanismi di presidio che garantiscano la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate nonché l'applicazione di adeguati strumenti di filtraggio e di inibizione sui siti comunicati da tale Centro.

I richiami operati dall'art. 25-quinquies permettono l'individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01 e consentono di individuare le seguenti tipologie di reato o di atti costituenti reato:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 bis c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 bis c.p.).

9.2 Le attività sensibili individuate

Il rischio che si possa verificare la suddetta fattispecie di reato è si deve ritenere residuale tenuto conto della realtà in cui l'Istituto opera. Tuttavia, ciò non esclude, naturalmente, che in particolari casi si possano verificare rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei reati in discorso.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello, delle regole e divieti previsti dal Codice Etico e comportamentale, nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all'organizzazione, si devono rispettare le regole comportamentali qui di seguito descritte:

- corretta applicazione delle disposizioni in materia di amministrazione del personale (assunzione, cessazione del rapporto di lavoro, infortuni, cassa integrazione, ecc.);
- corretta applicazione di metodi di reclutamento opportunamente individuati, pianificazione degli eventi/attività di reclutamento, gestione contatti con le agenzie interinali;
- Rispetto del piano delle forze lavoro sviluppato, e delle direttive delle risorse umane nonché della pianificazione dei benefit e delle gratifiche impiegate;
- corretta distribuzione degli emolumenti stabiliti dalla contrattualistica applicata, ivi compresi gli adempimenti contributivi assistenziali e previdenziali;

- corretta applicazione delle disposizioni in materia di pianificazione acquisti necessari per l'attività nonché dei criteri di scelta dei fornitori,
- rispetto degli accordi sviluppati con il forecast nonché dell'allocazione di fondi per gli acquisti;
- rispetto delle disposizioni per l'identificazione e qualifica dei fornitori, nonché per la negoziazione e definizione dei relativi contratti di fornitura (compresi i collaboratori nelle materie inerenti la formazione/orientamento ed inserimento lavorativo);
- identificazione, selezione e conferimento incarichi professionali (tecnico, legali).

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito, le modalità di vigilanza e di controllo e le relative responsabilità sono descritte nel Piano di Operativo dell'Organismo di Vigilanza. Il suddetto Piano viene gestito secondo quanto descritto nel § 3 del Modello Organizzativo - Parte Speciale.

9.3 I principi generali di comportamento

Il rischio che si possa verificare la suddetta fattispecie di reato è si deve ritenere residuale tenuto conto della realtà in cui l'Istituto opera. Tuttavia, ciò non esclude, naturalmente, che in particolari casi si possano verificare rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei reati in discorso, soprattutto nella forma del concorso di persone nel reato.

In ogni caso occorre osservare come nella storia dell'Istituto non si ravvisino episodi di coinvolgimenti di dipendenti per i reati relativi agli articoli del codice penale sopra definiti posti in essere nell'interesse dell'Istituto ovvero a suo vantaggio.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello, delle regole e divieti previsti dal Codice Etico e comportamentale, nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all'organizzazione, si devono rispettare le regole comportamentali qui di seguito descritte:

- improntare al massimo rispetto delle leggi vigenti (con particolare riferimento a lavoro minorile, femminile e rispetto delle norme igienico-sanitarie del posto di lavoro, vigilando in particolare sui partner commerciali) tutte le attività e le operazioni aziendali;
- rispettare le procedure aziendali, in materia di selezione, gestione ed impiego delle risorse umane;
- utilizzare correttamente gli strumenti informatici in proprio possesso.

Comportamenti riconducibili alla pedopornografia

Pur non essendo emerso un rischio rilevante in merito a questa classe di reati, è stato ritenuto opportuno inserire qui qualche presidio posto a diminuzione del possibile rischio residuale.

Le procedure previste, atte anche ad evitare i reati lesivi della personalità individuale, costituiscono modalità di prevenzione di illeciti relativi alla privacy, ed, inoltre, integrano le misure previste per la diminuzione dei rischi di altri reati informatici. Tali procedure sono previste anche se non è emerso un rischio rilevante per l'Istituto. relativamente a quella specifica categoria di reati.

In particolare, le suddette procedure sono modellate anche per prevenire la commissione dei reati informatici, previsti dal nuovo art. 24 bis, recentemente inserito nel D.Lgs. 231/01 ad opera della L. n. 48/2008.

Si tratta, infatti, delle modalità di gestione degli accessi ai PC ed alla rete aziendale e ad internet. Sono indicate anche procedure di verifica degli accessi, di visibilità e modificabilità dei dati, nonché di conservazione dei medesimi.

Per quanto attiene allo specifico bene giuridico indicato nella rubrica del paragrafo, l'Istituto vieta a tutti i soggetti ad essa afferenti di visitare siti internet che contengono materiale offensivo.

E' proibito agli utenti della rete internet aziendale di trasmettere o scaricare materiale considerato osceno, pornografico, minaccioso o che possa risultare offensivo in relazione alla razza o alla sessualità. Tale divieto integra le prescrizioni dettate al riguardo dal Codice Etico.

9.4 Controlli e flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i responsabili dei processi e delle aree sensibili; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli al Presidente e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

10 INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 377 bis C.P., introdotto con legge N. 116/2009 del 03/08/2009, Art. 4)

10.1 Le fattispecie di reato

L'art. 377-bis c.p. punisce chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di denaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisce la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che lo stesso non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti) cui l'art. 199 C.P.P. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

10.2 Le attività sensibili individuate

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'Istituto, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'Istituto stesso collegato al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

10.3 Principi generali di comportamento

Il rischio che si possa verificare la suddetta fattispecie di reato è si deve ritenere residuale tenuto conto della realtà in cui l'Istituto opera. Tuttavia, ciò non esclude, naturalmente, che in particolari casi si possano verificare rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei reati in discorso, soprattutto nella forma del concorso di persone nel reato.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte dell'Istituto, del sistema disciplinare.

Ad integrazione ed al fine di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento, con riferimento al reato di "**induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**" l'Istituto, non ha formalizzato protocolli e specifiche procedure, ma ha adottato i principi generali che devono essere osservati da tutti Destinatari del presente Modello.

Qui di seguito un elenco esemplificativo, ma non esaustivo dei comportamenti che si devono desumere da detti principi generali:

- aver fornito le informazioni in modo completo ed esaustivo conformemente a quanto indicato o richiesto dal proprio diretto superiore;
- aver agito in buona fede, con imparzialità e correttezza e nel rispetto della legge e del Codice Etico aziendale;
- aver effettuato i controlli previsti dalle procedure aziendali;
- non essere stato indotto a rendere false dichiarazioni;
- non aver riscontrato o taciuto irregolarità alcuna.

10.4 Controlli e flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i responsabili dei processi e delle aree sensibili; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli al Presidente e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTEQUARTA

I RISCHI REMOTI

Considerato l'ambito di attività dell'Istituto. e a seguito delle analisi condotte, con riferimento al rischio di commissione dei reati classificati come "remoto" nel § 2.4 del presente documento, non risulta ad oggi possibile identificare attività specifiche per le quali introdurre opportuni protocolli.

Nel seguito della sezione, vengono quindi semplicemente identificate e commentate brevemente le condotte criminose la cui probabilità di accadimento è talmente estemporanea rispetto alle attività svolte dall'organizzazione che i controlli in essere potrebbero non rilevare la commissione di reato.

Per questa tipologia di rischio, si ritengono pertanto sufficientemente efficaci le regole generali di condotta e comportamento previste nel Modello Organizzativo stesso (vedi Parte Generale e paragrafi specifici della presente Parte Speciale) e nel Codice Etico.

11 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

11.1 Le fattispecie di reato

L'Istituto promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello tra il personale dipendente, gli amministratori, i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori. A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che l'Istituto ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dall'Istituto.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p. ad eccezione del sesto comma)

Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati. Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio le agevolazioni nell'ottenimento della disponibilità a qualunque titolo di immobili.

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)

La fattispecie in questione si realizza mediante la costituzione di un organismo plurisoggettivo (3 o + persone), che indipendentemente dalle forme esterne, sia in grado di avere un'autonoma volontà e una condotta collettiva finalizzata a commettere un delitto contro l'ordine pubblico, pertanto occorre la prova dell'esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Il reato punisce l'associazione a delinquere (vedi artt. precedenti) quando questa segue un metodo mafioso nella condotta delittuosa (la chiave di lettura è l'ambiente culturale, le nozioni socio-antropologiche, ecc).

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato punisce il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 Ottobre 1990 n.309)

La fattispecie in questione si realizza attraverso la costituzione di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope. L'associazione ha le stesse caratteristiche di quella per delinquere. Il reato lede sia la salute delle persone sia l'ordine pubblico. Occorre delinquere in modo costante e permanente nell'associazione.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi più comuni da sparo (art. 407 comma 2, lett. a, numero 5)

Le condotte punibili sono chiaramente definite e specificate nell'oggetto dell'articolo.

12 REATI IN MATERIA DI FALSITÀ DI MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO (Art. 25 bis D.Lgs. 231/01)

12.1 Le fattispecie di reato

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

La fattispecie in questione si realizza mediante un molteplicità di condotte: contraffazione o alterazione di monete; introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Il reato punisce la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457, hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

La fattispecie de quo punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo falsi.

Contraffazione, alterazione ed uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Il reato punisce la contraffazione o l'alterazione di marchi.

Per meglio specificare la fattispecie di reato di seguito vengono fornite alcune definizioni:

- **Marchio contraffatto:** s'intende la riproduzione nei suoi elementi essenziali. Della denominazione protetta del marchio. Non s'intende quindi la modificazione morfologica o una semplice imitazione.
- **Alterazione:** il marchio contraffatto si presenta, nella sua unitarietà, come imitazione e come controfigura di quello genuino; ne consegue nel caso di contraffazione di marchio esclusivamente figurativo che il metro di indagine deve soffermarsi sulle immagini, sui contorni, sui caratteri di riproduzione, sulle caratteristiche e sugli sfondi.
- **La falsificazione del marchio o segno distintivo** si manifesta quando tale marchio "falso" è stato a sua volta depositato, registrato, o brevettato, sicché la falsificazione può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Il reato si realizza attraverso il compimento anche di un isolato atto di vendita o di messa in vendita o di detenzione di un prodotto contraddistinto da marchi o segni distintivi mendaci.

13 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (Art. 25 bis D.Lgs. 231/01)

13.1 Le fattispecie di reato

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La fattispecie in questione si realizza quando una persona usa violenza o mezzi fraudolenti, minacciando il libero svolgimento dell'attività commerciale ed industriale del singolo e per questo si prevede la querela del suddetto; questo nonostante si tuteli con tale norma anche l'interesse collettivo nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale o spazio aperto al pubblico, non essendo essenziale la qualità di commerciante (a tale proposito tra i soggetti in grado di commettere il reato si comprendono non solo il titolare di una ditta, ma anche i dipendenti, i familiari, il rappresentante o il semplice mandatario; compresi anche l'agricoltore o l'artigiano che vendono i loro prodotti direttamente al consumatore).

La fattispecie si realizza quando si consegna un prodotto diverso per qualità, quantità, provenienza o origine da quello pattuito. Il reato è identificato dalla semplice esecuzione sleale del contratto di consegna di cosa diversa, indipendentemente da eventuali o particolari accorgimenti messi in atto da chi lo commette. Nella definizione del delitto è importante valutare la natura e la proporzione degli elementi che compongono il prodotto e in generale tutte quelle caratteristiche che consentono di distinguerlo dai suoi simili.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato ha natura dolosa (coscienza e volontà dell'agente) e viene commesso quando un soggetto vende o mette in commercio come genuine sostanze alimentari che invece non lo sono, pur non essendo pericolose per la salute. A differenza della frode in commercio il reato si sostanzia anche senza una vendita effettiva o una consegna ad un compratore, è sufficiente che le sostanze siano tenute a disposizione di chi intenda acquistarle (esposizione dei cibi in pubblici esercizi o in listini e avvisi).

Se l'agente è solo negligente, non risponde del reato in oggetto.

Sostanza non genuina: sostanza adulterata-contraffatta, vale a dire, secondo il criterio fisico-chimico, assoggettata a commissione con sostanze estranee alla sua composizione naturale e a sottrazione di principi nutritivi caratteristici. Si includono anche i prodotti scaduti.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La fattispecie di reato si verifica quando vengono utilizzati marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Il reato può essere commesso non solo dall'imprenditore, ma anche dai suoi collaboratori. È sufficiente la semplice imitazione del marchio, che induce in errore il compratore – imitazione generica o la non contraffazione, bensì l'illegittimità della sostituzione con gli originali. Si intende tutelare l'ordine economico, e non punire la contraffazione del marchio.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Il reato punisce chi, esercitando un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva (non in senso meramente formale, è sufficiente lo svolgimento di fatto della suddetta attività), compie atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza (non necessariamente in ambienti di criminalità organizzata o organizzazione criminale) attraverso forme di intimidazione aventi lo scopo di esercitare un controllo sulle medesime attività commerciali, industriali o produttive.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

14 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (Art. 25 quater D.Lgs. 231/01)

14.1 Le fattispecie di reato

L'articolo 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico) introdotto nel corpo del D.Lgs. 231/01, dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7, prevede

l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all'interno della medesima siano realizzati taluni delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ovvero ne sia agevolata l'esecuzione.

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01.

Nonostante la genericità del precetto normativo si possono in ogni caso commentare brevemente una serie di tipologie di reato o di atti costituenti reato in maniera esemplificativa, ma non esaustiva:

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis C.P..

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis C.P.)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato se dal sequestro deriva la morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art.302 C.P.)

Chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

15 DELITTI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (Art. 25 quater -1 D.Lgs. 231/01)

15.1 Le fattispecie di reato

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

L'articolo 5 della legge 11 Agosto 2003, n. 228, in tema di misure contro la tratta delle persone prevede l'introduzione tra le fattispecie di reato punibili nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs. 231/01 taluni reati contro la personalità individuale con la conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all'interno della medesima siano realizzati i suddetti reati.

Inoltre la Legge n.7 del 9 Gennaio 2006 ha introdotto l'art. 25-quater 1 il quale dispone la punibilità dell'Ente nel caso di commissione di reato di cui all'art.583 bis c. p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) anch'esso introdotto nel codice penale dalla suddetta legge.

16 REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DI MERCATO (Art. 25 sexies D.Lgs. 231/01)

16.1 Le fattispecie di reato

Falso in prospetto (art. 173 bis D.Lgs. 58/98)

Il reato consiste nell'espone false informazioni nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione dei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, o comunque nell'occultare dati o notizie nei documenti sopra indicati.

In ogni caso la condotta deve essere diretta al conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto o la condotta deve essere altresì idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto.

Abuso di informazioni privilegiate 2(art. 184 D.Lgs. n. 58 del 1998)

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005, si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- **acquista**, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- **comunica** tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- **raccomanda** o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate al primo punto dell'elenco.

² I reati fanno riferimento alle società quotate o che chiedono l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati; esso sarebbe configurabile per l'Istituto GATTI, solo ove la società deliberasse di procedere a quotazione. Allo stato, pertanto, i reati non sono ipotizzabili.

La fattispecie si realizza altresì quando chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al precedente comma 1.

Ai fini della presente fattispecie per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998)

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005 si realizza quando chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

17 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (Art. 25 octies D.Lgs. n°231/01 art 648 – bis c.p.)

17.1 Le fattispecie di reato

Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente. A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati, unitamente alla ricettazione, divengono rilevanti anche su base nazionale.

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Il reato presuppone l'esistenza di un delitto anteriore che non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza irrevocabile né devono essere stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti dagli atti processuali.

Sotto il profilo oggettivo la condotta criminosa può concretarsi nell'acquisto, nella ricezione e nell'occultamento di cose o denaro proveniente da delitto oppure nell'intromissione finalizzata all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento degli stessi beni.

Per la configurabilità della ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto senza che sia necessario conoscere le circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. Quanto all'elemento del profitto, la cui presenza connota la ricettazione come reato a dolo specifico, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa, né si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira.

Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Il riciclaggio è reato comune, potendo essere commesso da chiunque. La condotta tipica del reato presenta una triplice modalità di commissione, ossia la sostituzione, il trasferimento (di beni o utilità) ovvero il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o utilità. Elemento comune delle tre tipologie di condotta consiste nell'idoneità delle stesse a causare il verificarsi di un ostacolo all'identificazione di cui sopra, e non la semplice finalità di intralcio, circostanza che costituisce l'evento del reato.

Oggetto della sostituzione o del trasferimento possono essere "denaro, beni o altre utilità" che provengano da un precedente reato non colposo, circostanza che costituisce, di fatto, il presupposto materiale della fattispecie di reato in esame. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il riciclaggio è reato doloso e

presuppone, pertanto, la volontaria esecuzione di una delle operazioni tipiche con la consapevolezza della (generica) provenienza del bene riciclato. Ai fini della consumazione del delitto è necessario che alla condotta di sostituzione, trasferimento o altre operazioni di “travestimento” consegua il verificarsi di un effettivo occultamento della provenienza illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

La condotta tipica è incentrata sul concetto di “impiego in attività economiche o finanziarie” che si presta ad interpretazioni più o meno restrittive; la dottrina prevalente adotta, in proposito, un’interpretazione piuttosto restrittiva identificando il concetto con quello di investimento – intrinsecamente caratterizzato da uno scopo di profitto – in attività che non costituiscono operazioni di carattere occasionale o sporadico. L’impiego di capitali illeciti è reato doloso e presuppone, pertanto, la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.

Il medesimo Decreto Legislativo 16 novembre 2007 espressamente abroga, all’art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e 6 dell’articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/01, solo se realizzati transnazionalmente, ma rendono l’ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.

18 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (Art. 25 novies D.Lgs. 231/01)

18.1 Le fattispecie di reato

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett a) bis)

Questa fattispecie, introdotta successivamente, si realizza quando chiunque diffonde, mette a disposizione opere dell’ingegno protette attraverso l’utilizzo di strumenti informatici o di reti telematiche (internet, intranet, ..).

Abusiva duplicazione, per trarre profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. 633/1941 comma 1)

Il reato punisce chi duplica per trarre profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dall’Istituto italiana degli autori ed editori (SIAE).

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. 633/1941 comma 2)

Il reato punisce chi duplica per trarre profitto, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, oppure esegue l’estrazione ed utilizza informazioni della banca di dati , ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941)

Questa fattispecie si realizza quando chiunque, a fine di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi; oppure abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o multimediali.

Inoltre lo stesso reato si circoscrive quando un soggetto introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive; ovvero in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; ovvero distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941)

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941)

Il reato punisce chi a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.